

D.M. 29 aprile 1999.

(Gazz. Uff. n. 102 del 4 maggio 1999)

Rettifica al decreto ministeriale 9 aprile 1999 concernente la riscossione del diritto fisso di L. 3.000 per l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli od autoscafi consegnati per la rivendita.

(Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate)

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma quarantasettesimo, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 9 luglio 1990, n. 187, secondo il quale "Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di L. 3.000";

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 10 maggio 1983 il quale prevede che il pagamento del diritto fisso di L. 3.000 deve essere effettuato con versamento su conto corrente intestato all'Automobile club d'Italia;

Ritenuto che, a norma dell'art. 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la convenzione fra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, è scaduta il 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, il quale stabilisce che la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale tasse automobilistiche, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

Visto che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;

Considerato che i compiti svolti dall'Automobile club d'Italia, relativamente all'annotazione negli archivi sopraindicati, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige sono ora svolti dall'Amministrazione finanziaria e che pertanto alla stessa compete il diritto fisso di lire tremila per ogni veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

D.M. 29 aprile 1999.

Art. 1.

1. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli od autoscafi, al fine di ottenere l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e gli autoscafi ad essi consegnati per la rivendita, devono spedire o consegnare gli elenchi previsti, corredati da supporto magnetico, secondo il tracciato allegato al presente decreto, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri: gennaio-aprile, maggio-agosto, e settembre-dicembre di ciascun anno alle direzioni regionali delle entrate ovvero, ove istituiti, agli uffici delle entrate competenti per territorio in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita.

2. L'ammontare del diritto fisso, dovuto nella misura di L. 3.000 per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento del tributo predetto, deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a "Uff. Conc. Gov. Diritto fisso - Rivendita autoveicoli o autoscafi" utilizzando il modello CH 8-quater a tre sezioni.

3. Nella causale di versamento, sia nell'attestazione che nel certificato di accreditamento, devono essere indicati il numero dei veicoli e/o autoscafi compresi nell'elenco e il quadrimestre cui l'elenco stesso si riferisce. Gli estremi del versamento devono essere riportati in calce all'elenco al quale va pure allegata l'attestazione di versamento.

4. L'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma versa quanto affluito sul predetto conto corrente postale al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2319 di capo VII, denominato "Entrate eventuali diverse concernenti il Ministero delle finanze".

5. Il presente decreto non si applica nelle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

6. La scadenza del 31 maggio 1999 è rinviata al 30 giugno 1999.

7. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministero delle finanze 9 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 29 aprile 1999.

(Gazz. Uff. n. 102 del 4 maggio 1999)

Allegato

*SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE DA
PARTE DEI RIVENDITORI AUTORIZZATI DI VEICOLI USATI*

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

a) dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "OD" e "OA");

- lunghezza del record 165 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file è SOSPAC0 deve essere l'unico file contenuto nel dischetto e non deve essere compresso.

2. CARATTERISTICHE DELLE ETICHETTE DA APPORRE SU SUPPORTI MAGNETICI

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario : Ministero delle Finanze - Direzione regionale
delle Entrate(o Ufficio delle Entrate)
.....

Indirizzo

Mittente.....:
(denominazione ed indirizzo del fornitore)
.....
(nome e recapito telefonico del responsabile
della fornitura)

Oggetto : Comunicazione relative ai veicoli con
sospensione dell'obbligo di pagamento
delle tasse automobilistiche

Numero progressivo di :
volume

Numero progressivo dei :
volumi

Numero totale dei :
Records di volume

Qualora il supporto sia costituito da più volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovrà recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (es.: se il supporto è costituito da 3 volumi, su ciascuna etichetta deve essere

riportato "3" alla voce "numero complessivo dei volumi" e rispettivamente "1", "2" e "3" alla voce "numero progressivo di volume").

3. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 165 caratteri:

- un record di testa del supporto;
- tanti records dettaglio quanti sono i veicoli.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo può essere:

- alfabetico (A);
- numerico (N);
- alfanumerico (AN)

- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (');

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo (') punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare i campi numerici con zeri e quelli alfabetici e alfanumerici con spazi.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record da inserire nel supporto magnetico.

3.1 DESCRIZIONE DEL RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO

Nome campo	Tipo	lunghezza	Valore
Tipo record	N	1	Valore 0
Denominazione rivenditore	AN	60	
Provincia della sede del rivenditore	A2		
Comune della sede del rivenditore	AN	35	
Codice fiscale del rivenditore	AN	16	
Numero di records di dettaglio presenti nel volume	N	4	
Importo pagato in totale	N	9	
N° di quietanza del versamento	N	20	
Data del versamento:			
Giorno	N2		
Mese	N2		

Anno N4

Data di elaborazione dei dati forniti:

Giorno N2

Mese N2

Anno N4

Filler AN 2

3.2 DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO

Nome campo	Tipo lungh.	Valore
Tipo record	N 1	Valore = 3
Tipo comunicazione	A 1	Valore = A,V,R (Acquisizione per vendita, Vendita, Rottamazione)
Targa	AN 8	
Categoria del veicolo	AN 2	
Data inizio sospensione	N 8	E' la data di Acquisizione del veicolo Nel formato GGMMAAAA
Data fine sospensione o Rottamazione (per tipo comunicazione V o R)	N 8	Se presente deve essere la data di autentica notarile dell'atto di vendita o della rottamazione Nel formato GGMMAAAA

Dati dell'eventuale acquirente (per tipo com. V) ovvero
dell'ultimo proprietario (per tipo com. = A, R):

Codice fiscale AN 16

Provincia di residenza A 2

Estremi dell'atto di vendita:

Codice fiscale del notaio AN 16

Repertorio AN 9

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 1/9/2011 - 16:05 - \$12694134 - 217.175.54.60 - 9895272 73c63d10d6509a4440ef5ec276ad16af-428 -
